



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

“Paese dell’Ossidiana”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Del Reg. Del.	DEL 28-12-2018
---------------------	----------------

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10:40 in Pau e nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Seconda convocazione, con l’intervento dei signori:

SERRA DOTT. ING.FRANCESCHINO	P	MELIS NICOLA	P
FOIS DANILO	P	FOIS MARIA RITA	A
SCEBBA MARIANNA	A	MARRAS DOTT. GEOLOGO GIANFRANCO	P
VALENTE DOTT.SSA ALESSIA	P	FRAU MARCO	A
SERRA ALDO	P	SABA CRISTIAN	A
FLORIS DOTT. LUIGI	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la Presidenza SERRA DOTT. ING.FRANCESCHINO – Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marcello Marco, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2°, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita gli stessi a deliberare sull’oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.24 in data 26.09.2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
- 3) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 5) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione con esito uguale alla precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SERRA DOTT. ING.FRANCESCHINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marcello Marco.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale
- È stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - Nell'Albo Pretorio On Line di questo comune (art. 32, c.1, della Legge n. 69 del 18.06.2009)

Pau, 28-12-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Marco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Marco

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to FabiolaPerria

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to FabiolaPerria

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pau, lì 28-12-2018
incaricato

Il Funzionario